

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (3) Il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso di mantenere 7 persone e 1 entità nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni.
- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

